

STATUTO
dell'Associazione
"ARTISTATION ETS-APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "ARTISTATION ETS-APS", con sede in Faenza (RA) alla via Silvio Pellico n. 16, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici sia in Italia che nell'ambito internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione è costituita con l'intenzione e la volontà di mantenere, salvaguardare, promuovere ed incrementare la cultura musicale in ogni sua forma, espressione e maniera. L'Associazione vuole, inoltre, favorire la sensibilizzazione e l'educazione della collettività nei confronti della musica e la qualificazione della sua fruizione, attraverso la promozione di iniziative di ricerca, consulenza, divulgazione, organizzazione e promozione di attività culturali nell'ambito delle discipline attinenti alla musica, alla cultura, alle scienze, alle arti dell'uomo, fornendo strumenti di natura didattica, divulgativa o scientifica.

Il tutto sostenendo, promuovendo ed utilizzando:

a) comportamenti che siano fedele specchio di correttezza, trasparenza ed

onestà;

b) libertà di opinione ed informazione;

c) rispetto di ognuno senza distinzione alcuna;

d) impegno individuale al fine di perseguire nuove idee e progetti;

e) impegno ad evitare iniziative atte a danneggiare la reputazione dell'organizzazione, dei suoi associati e dei suoi sostenitori;

f) rispetto delle leggi e dell'etica professionale come standard di condotta personale e di gruppo.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra i bambini, che tra i ragazzi e gli adulti;

b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra gli associati, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;

c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;

d) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

e) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;

f) organizzare attività turistiche che abbiano finalità culturali;

g) promuovere ed organizzare attività editoriali e giornalistiche;

h) promuovere ed organizzare attività discografiche;

i) favorire ed organizzare iniziative promozionali a favore dell'espressione artistica dei propri associati e delle loro opere;

j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività innanzi indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, esercitabili in via secondaria e strumentale, da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'articolo 9.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale; purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno

l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere associati le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione a associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale e qualsiasi altro contributo aggiuntivo deliberato dall'Assemblea degli associati. Tale quota associativa annuale è riferita all'anno finanziario (dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno); pertanto sarà dovuta anche se lo status di associato sia stato acquisito e/o goduto per una frazione di anno finanziario e dovrà essere versata entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In particolar modo l'aspirante socio non ammesso all'associazione potrà proporre il ricorso contro il provvedimento preso. In particolar modo l'aspirante socio dovrà ricevere per iscritto, tramite posta o e-mail, le motivazioni e le modalità con cui potrà far ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego l'aspirante socio potrà spedire apposita richiesta di ricorso al Consiglio Direttivo. Il Consiglio dovrà porre all'ordine del giorno della prima assemblea utile la questione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità

genitoriale.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - manifesti disinteresse nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea degli associati che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima della data del recesso. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale ed eventuali ulteriori contributi stabiliti dall'Assemblea degli associati;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8

L'Assemblea

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso in forma cartacea e/o informatica oltre alla pubblicazione nell'albo della sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o

rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, che rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; - nomina il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- determina il numero e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità di eventuali contributi;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- determina le linee direttive e programmatiche dell'Associazione nell'ambito degli scopi istituzionali;
- quant'altro previsto dalla legge, dal codice civile e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli associati, a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidenti e da almeno un altro membro.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a tre né superiore a sette.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio

decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione per la loro carica, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio stesso ed effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;
- stabilisce le modalità per il raggiungimento degli scopi istituzionali; il Consiglio Direttivo potrà, pertanto, compiere tutti gli atti e porre in essere tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenute necessarie o utili;
- predispone ed approva, in prima istanza, il bilancio o rendiconto consuntivo;
- formula proposte e programmi, anche a valenza pluriennale, di qualsiasi attività ed iniziativa coerente ed inerente con lo scopo sociale, compresa l'adesione a iniziative di altri enti o associazioni;
- determina la quota associativa annuale che ogni associato è tenuto a versare a titolo di iscrizione;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- nomina il Comitato Scientifico, se ritenuto opportuno.

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per i singoli settori di attività.

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione del Comitato Scientifico, se nominato, studiosi, esperti, istituzioni specifiche ed in genere di collaboratori esterni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni anche non membri del Consiglio, che avranno la facoltà di esprimere il proprio parere, anche tecnico, in merito alle questioni trattate, senza avere diritto di voto in sede di delibera.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7(sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due componenti ne facciano

richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura di chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma in nome e per conto di essa. Egli ha il compito di:

- presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea degli associati;
- coordinare l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- promuovere, indirizzare e sorvegliare l'attività sociale;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- firmare i verbali delle sedute dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché tutti gli atti, contratti e documenti in genere che costituiscono impegni dell'associazione verso terzi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Vice Presidente, il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie mansioni, congiuntamente o disgiuntamente fra loro, determinando nell'atto di delega, l'incarico affidato con le limitazioni eventuali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo Facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà sostituito dall'Organo di Controllo di cui al seguente articolo 12 nel caso in cui sia obbligatorio per legge

l'attivazione dell'Organo di Controllo (D.lgs. 117/17).

Art. 12

Organo di Controllo (Organo Facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italiana sociale (art. 9 D.Lgs. 117/2017).

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.